2025/219

4.2.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/219 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2025

che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese se del caso talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), stabilisce che le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilisce che le possibilità di pesca devono essere ripartite tragli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(2) È quindi opportuno stabilire le possibilità di pesca conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché dei pareri espressi in sede di consultazione con i portatori di interessi.

(3) Nella sua 47ª riunione annuale del 2024 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/1 che stabilisce misure di gestione a lungo termine per l'anguilla (*Anguilla anguilla*), come previsto dalla raccomandazione CGPM/46/2023/16 relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla (sottozona geografica da 1 a 27 (GSA da 1 a 27 della CGPM)). La raccomandazione GFCM/47/2024/1 mantiene, per il 2025, il periodo di chiusura della pesca commerciale di sei mesi e il divieto della pesca ricreativa. Inoltre, la raccomandazione limita le attività di pesca commerciale di esemplari di anguille cieche a un periodo di due mesi e consente tale pesca soltanto a determinate condizioni. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque dolci, nonché alle acque salmastre, compresi estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(4) Nella sua 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/2 che stabilisce misure a lungo termine per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (*Corallium rubrum*), come previsto dalla raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/2 mantiene, per il 2025, il congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(5) Nella sua 46ª riunione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione, coerentemente con l'approccio precauzionale e per il periodo transitorio dal 2024 al 2026, ha introdotto un massimale di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* - FAD) per pescheccio e un limite di cattura. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, tale raccomandazione ha inoltre previsto il rispetto di un limite di cattura giornaliero. Tali misure sono state attuate nel diritto dell'Unione per il 2024 mediante il regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio ([2]) e dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione anche per il 2025. Esse non pregiudicano le misure di gestione che saranno proposte dal comitato scientifico consultivo nell'ambito della CGPM relativamente al piano di gestione a lungo termine per il periodo dal 2027 al 2031.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2024/259 dell'11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).

(6) Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano stabilisce obiettivi e misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock che ne sono oggetto. Esso prevede anche misure miranti al raggiungimento e al mantenimento del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* – MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

(7) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento devono essere stabilite in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025.

(8) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 siano stabilite conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* – MSY) («intervalli F_{MSY}»), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia previste in detto regolamento. Gli intervalli F_{MSY} sono stabiliti nei corrispondenti pareri dello CSTEP. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbero essere fissate seguendo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, di detto regolamento.

(9) Le possibilità di pesca, inoltre, devono essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro, stabilito conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, e sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in acque profonde, stabilito conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10) Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell'MSY nel 2025 per tutti gli stock ittici del Mediterraneo occidentale, sono necessarie ulteriori riduzioni della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Lo CSTEP ha inoltre rilevato differenze nello stato dello stock più vulnerabile in ciascun gruppo di stock e ha ritenuto che la mortalità per pesca debba essere ridotta in modo diverso a seconda delle unità di gestione dello sforzo (*effort management unit* – EMU), vale a dire l'EMU 1 (GSA1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM) e l'EMU 2 (GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM). Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l'F_{MSY} nel 2025, per lo stock più vulnerabile (nasello (*Merluccius merluccius*) nell'EMU 1 e nasello nell'EMU 2) le riduzioni della mortalità per pesca dovrebbero ammontare al 66 % nell'EMU 1 e al 38 % nell'EMU 2. Sulla base di tale parere, per il 2025 è pertanto opportuno ridurre del 66 % nell'EMU 1 e del 38 % nell'EMU 2 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino per ciascun gruppo di sforzo di pesca, tenendo conto del contributo di ciascuno Stato membro alla mortalità per pesca, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259.

(11) Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2024, i pescherecci con palangaro hanno un impatto sui riproduttori di nasello, in particolare nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM. Sempre secondo il parere dello CSTEP, la biomassa di stock riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 della CGPM e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM è ancora al di sotto del valore limite di riferimento (B_{lim}) per la conservazione ai sensi dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/1022 e la mortalità per pesca dovrebbe essere ridotta del 66 % nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e del 38 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, al fine di conseguire l'F_{MSY} nel 2025. Nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 è pertanto opportuno mantenere, per il 2025, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangaro ai livelli fissati per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1022. Nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM è pertanto opportuno ridurre del 13 %, per il 2025, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangaro rispetto allo sforzo di pesca massimo consentito per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1022.

(12) Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2024, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM rimane a livelli tutt'altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione, oltre alla riduzione dello sforzo di pesca. In particolare, secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l'F_{MSY} nel 2025, le catture dovrebbero essere ridotte in media del 50 %, e specificamente del 25 % nelle GSA 1 e 2 della CGPM, del 64 % nella GSA 5 della CGPM e del 62 % nelle GSA 6 e 7 della CGPM. In linea con le misure adottate nel 2022, 2023 e 2024 e conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno

([3]) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj).

integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM dovrebbero essere ridotti del 10 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259.

(13) Nel 2024, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, oltre alla riduzione dello sforzo di pesca, e occorre ridurre le catture totali del 18 %. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura, in continuità con le misure adottate nel 2022, 2023 e 2024 e conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM dovrebbero essere ridotti del 6 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio.

(14) Nel 2024, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, oltre alla riduzione dello sforzo di pesca, e occorre ridurre le catture totali del 29 %. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura, in continuità con le misure adottate nel 2022, 2023 e 2024 e conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM dovrebbero essere ridotti del 6 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio.

(15) Per promuovere l'uso della selettività degli attrezzi da pesca e istituire zone di chiusura della pesca efficaci allo scopo di proteggere i giovanili e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ([4]) ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino. Poiché lo CSTEP continua a raccomandare, per il 2025, l'ulteriore miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e dell'efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili e i riproduttori, e poiché tali misure hanno un impatto comprovato sullo sforzo di pesca, gli Stati membri dovrebbero poter assegnare giorni di pesca supplementari a un peschereccio se quest'ultimo rispetta almeno una di tali misure stabilite a livello nazionale. Lo Stato membro interessato non assegna giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento del livello di sforzo di pesca fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca dal regolamento (UE) 2024/259.

(16) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1022, se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento è inferiore al valore precauzionale di riferimento della biomassa (B_{PA}) o al valore limite di riferimento della biomassa (B_{LIM}), devono essere adottate misure correttive atte a garantire il rapido ritorno degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY.

(17) Nella sua 44ª riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture e un massimale di capacità della flotta correlato per i pescherecci a cianciolo e da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno che tali misure relative al 2025 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(18) Nella sua 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/4 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2025 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), derivante dalla raccomandazione CGPM/44/2021/20. La CGPM/47/2024/4 raccomandazione ha stabilito, per il 2025, un livello distinto di catture di acciughe e sardine, derivante dall'attuazione delle nuove norme per il controllo delle catture. La ripartizione tra gli Stati membri si basa sulle catture storiche di ciascuno Stato membro. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(19) Nella sua 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un massimale di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno che tali misure relative al 2025 siano attuate nel diritto dell'Unione.

(20) Nella sua 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/5 relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM) nel 2025, derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5. La raccomandazione GFCM/47/2024/5 prevede una riduzione globale del 5,2 % del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e il rinnovo dei livelli di sforzo del 2024 per i pescherecci a sfogliara. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 5,2 % dallo sforzo

([4]) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj).

di pesca massimo consentito per i pescherecci con reti da traino a divergenti fissato per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 e mantenere ai livelli del 2024 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a sfogliara.

(21) Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e un'assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.

(22) Nella sua 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. La raccomandazione GFCM/45/2022/4 prevede, per il 2025, un congelamento dello sforzo di pesca ai livelli del 2024 e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo fissati per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259.

(23) Nella sua 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione CGPM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. La raccomandazione prevede, per il 2025, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259.

(24) Nella sua 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. La raccomandazione prevede, per il 2025, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259.

(25) Nella sua 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/6 e CGPM/42/2018/3. La raccomandazione CGPM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. La raccomandazione prevede, per il 2025, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259.

(26) Nella sua 45ª riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(27) Nella sua 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/3 relativa all'adozione di misure correttive supplementari per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/3. La raccomandazione GFCM/47/2024/3 ha introdotto una riduzione del 30 % dei limiti di cattura per il 2025. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione è pertanto opportuno detrarre il 30 % dal livello massimo di catture fissato per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio.

(28) Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto (*Sprattus sprattus*) per garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). Per tale stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.

(29) Nella sua 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3, che ha modificato la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato, unitamente ad altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura della pesca di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. In linea con la raccomandazione CGPM/43/2019/3, tali ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in loro assenza, sarebbe necessario ridurre il livello del TAC per il rombo chiodato per garantire la ricostituzione di questo stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(30) Nella sua 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/8 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM), che ha modificato le raccomandazioni CGPM/43/2019/3 e CGPM/41/2017/4. La raccomandazione GFCM/47/2024/8 ha fissato il TAC per il rombo chiodato per il periodo dal 2025 al 2028. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(31) Nella sua 47ª riunione annuale del 2024 la CGPM ha approvato un riporto del contingente inutilizzato dell'Unione per il rombo chiodato nel 2023, in considerazione della situazione eccezionale creata dal contesto regionale nel Mar Nero. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito dal regolamento (UE) 2024/259 per quanto riguarda l'assegnazione annuale dei TAC.

(32) L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([5]), in particolare agli articoli 33 e 34 riguardanti la registrazione delle catture e degli sforzi di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(33) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ([6]) introduce condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC e dei contingenti, incluso a norma degli articoli 3 e 4, e disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere quali stock non saranno soggetti agli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock interessati. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP e provocherebbe un deterioramento dello stato biologico degli stock, è opportuno precisare che la flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applicano cumulativamente. Infine, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe, se del caso, essere esclusa a seconda dello stato biologico degli stock.

(34) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2025. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock seguenti:

a) anguilla (*Anguilla anguilla*), corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo;

([5]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

([6]) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico;

d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico;

e) nasello (*Merluccius merluccius*) e gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia;

f) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;

g) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán;

h) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.

2. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti facciano esplicito riferimento a tali attività di pesca.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c) «totale ammissibile di catture» (TAC):

i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;

d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

e) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

f) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h) «dispositivo di concentrazione del pesce» (*fish aggregating device* – FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.

Articolo 3

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca:

a) «sottozone geografiche della CGPM» (GSA della CGPM): le zone che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]);

b) «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

([7]) Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

d) «Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

e) «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

f) «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

g) «Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

h) «Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

i) «Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 4

Anguilla

1. Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2. È vietato praticare attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*) di lunghezza complessiva superiore a 12 cm, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, per un periodo di almeno sei mesi nel 2025. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:

a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all'interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all'altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e

c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ([8]), con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

3. Il periodo di chiusura va dal 1º gennaio al 31 marzo 2025 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1º aprile e il 30 novembre 2025 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato.

4. Le attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm sono autorizzate annualmente per un periodo di due mesi e tali attività di pesca sono monitorate da un istituto scientifico designato che supervisiona la raccolta e le analisi dei dati.

5. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi fissi autorizzati per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a fini commerciali non superano i livelli stabiliti nell'allegato I.

6. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

([8]) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj).

7. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:

a) al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1º marzo 2025;

b) alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e

c) al periodo autorizzato per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a norma del paragrafo 4, entro il 1º marzo 2025.

Articolo 5

Corallo rosso

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*) nel Mar Mediterraneo.

2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato II.

Articolo 6

Lampuga

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca pelagica a fini commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (*Coryphaena hippurus*) con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.

2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e stazza lorda (*gross tonnage* - GT), per i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilita nell'allegato III.

3. Il numero massimo di FAD per ogni peschereccio autorizzato a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato III.

4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato III.

5. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è stabilito nell'allegato IV del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone sono stabiliti nell'allegato IV.

4. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna sono stabiliti nell'allegato VI.

5. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell'allegato VI non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) i quantitativi riportati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Meccanismo di compensazione

1. Per il segmento di flotta interessato e l'elenco dei pescherecci ammissibili interessati, uno Stato membro può concedere, nel 2025, ai pescherecci battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca calcolata conformemente ai paragrafi 4 e 5, purché il peschereccio che riceve tale assegnazione supplementare soddisfi una o più delle condizioni seguenti stabilite a livello di Stato membro:

a) se il peschereccio rimuove le reti gemelle a divergenti (OTT), uno Stato membro può aumentare del 24 % l'assegnazione di giorni di pesca; se il peschereccio attua tale misura prima del 1º maggio 2025, l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 35 %; se il numero totale dei pescherecci rappresenta più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 40 % l'assegnazione di giorni di pesca;

b) se il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 45 mm, uno Stato membro può aumentare del 9,3 % l'assegnazione di giorni di pesca; se il peschereccio attua tale misura prima del 1º maggio 2025, l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 18,6 %; se il numero totale dei pescherecci rappresenta più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 25 % l'assegnazione di giorni di pesca; se la misura si applica a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 30 % l'assegnazione di giorni di pesca;

c) se il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 50 mm, uno Stato membro può aumentare del 15,4 % l'assegnazione di giorni di pesca; se il peschereccio attua tale misura prima del 1º maggio 2025, l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30,8 %; se il numero totale dei pescherecci rappresenta più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 40 % l'assegnazione di giorni di pesca; se la misura si applica a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 50 % l'assegnazione di giorni di pesca;

d) se il peschereccio è soggetto a un periodo di chiusura che vieti ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca a profondità comprese tra 100 m e 500 m per almeno sei settimane consecutive tra maggio e settembre, uno Stato membro può aumentare del 10 % l'assegnazione di giorni di pesca;

e) se il peschereccio è soggetto a un periodo di chiusura che vieti ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra maggio e ottobre, uno Stato membro può aumentare del 15 % l'assegnazione di giorni di pesca;

f) se il peschereccio è soggetto a un periodo di chiusura che vieti ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra maggio e ottobre, uno Stato membro può aumentare del 15 % l'assegnazione di giorni di pesca;

g) se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura nazionale che copra almeno il 5 % dei rispettivi luoghi di pesca a profondità comprese tra 100 m e 500 m, uno Stato membro può aumentare del 4 % l'assegnazione di giorni di pesca;

h) se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura temporanea che consenta la riduzione delle catture di riproduttori di nasello di almeno il 20 %, uno Stato membro può aumentare del 13 % l'assegnazione di giorni di pesca;

i) se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura temporanea che consenta la riduzione delle catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o delle catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %, uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;

j) se il peschereccio è soggetto a una chiusura permanente dell'attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità inferiore a 800 m, uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;

k) se il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti, divergenti pelagici, divergenti a basso contatto o altri divergenti con cui si riduce il contatto dei divergenti e dell'attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali, uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;

l) se il peschereccio utilizza un attrezzo regolamentato altamente selettivo le cui caratteristiche tecniche consentano, secondo uno studio dello CSTEP, di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm, uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca.

2. Lo Stato membro in questione trasmette alla Commissione, nel momento in cui le notifica l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, l'elenco dei pescherecci che soddisfano ciascuna delle condizioni selezionate per la compensazione, unitamente al numero di giorni di pesca supplementari corrispondente.

3. Entro e non oltre il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione la notifica dell'assegnazione supplementare di giorni di pesca e trasmette alla Commissione, il più presto possibile, le informazioni pertinenti relative al rispetto delle condizioni.

4. L'assegnazione supplementare di giorni di pesca è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito conformemente al regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio in proporzione al corrispondente numero di pescherecci ammissibili interessati dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

5. Lo Stato membro interessato non assegna giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento del livello di sforzo di pesca fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca nel regolamento (UE) 2024/259.

6. Ogni mese lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all'assegnazione supplementare di cui al paragrafo 1 utilizzando i codici di comunicazione specifici corrispondenti a tale assegnazione.

Articolo 9

Misure correttive per il nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM, per il gambero viola nelle GSA 5, 6 e 7 della CGPM, per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, e per lo scampo nella GSA 6 della CGPM

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM, dello scampo (*Nephrops norvegicus*) nella GSA 6 della CGPM, e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nelle GSA 5, 6 e 7 della CGPM, e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM.

2. Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell'allegato IV.

3. Gli Stati membri adottano, per il gambero viola e per il gambero rosso, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC.

4. Gli Stati membri adottano, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]).

Articolo 10

Misure correttive per il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM.

2. Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell'allegato IV.

3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

([9]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

Articolo 11

Registrazione e trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([10]).

2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 12

Stock di piccoli pelagici

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di sardina (*Sardina pilchardus*) e acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.

2. Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato V.

3. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è limitata come stabilito nell'allegato V.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 13

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico.

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i suddetti stock demersali e la capacità massima della flotta nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V.

3. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

Quando, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato V del presente regolamento.

CAPO IV

Canale di Sicilia

Articolo 15

Nasello e gambero rosa mediterraneo

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) e del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia.

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è limitata come stabilito nell'allegato VI.

3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello (espresso in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello è stabilito nell'allegato VI.

4. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI.

5. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 16

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VI.

3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI.

Articolo 17

Trasmissione dei dati

Quando, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

CAPO V

Mar Ionio e Mare di Levante

Articolo 18

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VII.

3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VII.

CAPO VI

Mare di Alborán

Articolo 19

Occhialone

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán.

2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VIII.

3. Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l'occhialone è stabilito nell'allegato VIII.

4. È stabilita una chiusura temporanea al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva per periodi non inferiori a 60 giorni consecutivi. Tale chiusura dura per almeno due mesi ed è attuata durante il periodo da gennaio a marzo 2025 e copre le principali zone di distribuzione dell'occhialone nel Mare di Alborán.

5. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per persona al giorno. Alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán si applica, per l'occhialone, la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm. La pesca ricreativa di tale specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPO VII

Mar Nero

Articolo 20

Spratto

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.

2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto è stabilito nell'allegato IX.

3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 21

Rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.

2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato IX.

3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 22

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno.

Articolo 23

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 24

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nell'allegato IX del presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 25

Trasmissione dei dati

Quando, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato IX del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA COMMERCIALE DELL'UNIONE PER LA CATTURA DELLA CIECA NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER L'ANGUILLA NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi da pesca autorizzati per le attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm.

Tabella 1

Numero massimo di autorizzazioni di pesca

Stato membro	Anguilla ELE
Spagna	153

Tabella 2

Numero massimo di attrezzi da pesca

Stato membro	Attrezzo da pesca	Codice dell'attrezzo	Unità
Spagna	Nasse e trappole	FPO	249

ALLEGATO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Corallium rubrum	COL	Corallo rosso

Tabella 1

Numero massimo di autorizzazioni di pesca (*)

Stato membro	Corallo rosso COL
Grecia	12
Spagna	0 (**)
Francia	32
Croazia	0 (**)
Italia	40

(*) Ossia il numero di navi e/o di sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave – autorizzati a raccogliere corallo rosso.

(**) In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole e nelle acque croate, in attesa di eventuali modifiche in futuro.

Tabella 2

Livello massimo di raccolta espresso in chilogrammi di peso vivo

Specie:	Corallo rosso *Corallium rubrum*	Zona:	acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo GSA da 1 a 27 COL/GF1-27
Grecia	1 844		
Spagna	0 (**)		
Francia	1 400		
Croazia	0 (**)		
Italia	1 378		
Unione	4 622		
TAC	Non pertinente		

(**) In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole e nelle acque croate, in attesa di eventuali modifiche in futuro.

ALLEGATO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono numero, kW e GT massimi dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo e il livello massimo di catture.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Coryphaena hippurus	DOL	Lampuga

Tabella 1

Capacità massima della flotta dei pescherecci adibiti alla cattura della lampuga con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)

Stato membro	Numero di pescherecci	kW	GT
Italia	261	21 061	1 986
Malta	130	16 662	1 296,28
Spagna	45	2 105,73	153,34

Tabella 2

Numero massimo di FAD per peschereccio autorizzato a pescare la lampuga nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)

Stato membro	Numero di FAD per peschereccio
Italia	100
Malta	200
Spagna	50

Tabella 3

Livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo effettuate nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)

Specie:	Lampuga *Coryphaena hippurus*	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA da 1 a 27 della CGPM (DOL/MED)
Italia	1 174	Livello massimo di catture	
Malta	517		
Spagna	127		
Unione	1 818		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, quale definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto dei pescherecci per tutti i tipi di reti da traino [1] e dei pescherecci con palangaro demersale adibiti alla pesca di stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Gambero rosso
Aristeus antennatus	ARA	Gambero viola
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Mullus barbatus	MUT	Triglia di fango
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Parapenaeus longirostris	DPS	Gambero rosa mediterraneo

1. Sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca)

a) Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6	<12m	317	0	0	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	3 400	0	0	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	6 379	2 023	0	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	2 247	2 462	0	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA

[1] TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP e TSP.

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7	<12m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	160	0	0	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	1 615	0	0	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	1 297	0	0	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

b) Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca	Codice di assegnazione supplementare
Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10	<12m	0	138	1 202	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	0	551	18 064	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	0	138	12 148	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	0	138	1 622	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA
Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11	<12m	0	83	199	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m e < 18 m	0	333	1 465	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m e < 24 m	0	83	1 180	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	0	83	158	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

c) Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7	< 12 m	9 433	6 432	0	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m e < 18 m	2 148	93	0	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m e < 24 m	74	0	0	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	29	0	0	EFF1/MED1_LL4

d) Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11	< 12 m	0	1 436	28 873	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m e < 18 m	0	44	4 131	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m e < 24 m	0	0	23	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	0	0	0	EFF1/MED2_LL4

2. Limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità

a) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 1, 2, 5, 6 e 7 (ARA/GF 1-7)
Spagna	708,3	Livello massimo di catture	
Francia	45,9		
Italia	0		
Unione	754,2		
TAC	Non pertinente		

b) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e per il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 8, 9, 10 e 11 (ARA/GF 8-11)
Spagna	0	Limite precauzionale di cattura	
Francia	8,5	Limite massimo di catture	
Italia	221,9		
Unione	230,4		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 8, 9, 10 e 11 (ARS/GF 8-11)
Spagna	0	Limite analitico di cattura	
Francia	4,7	Limite analitico di cattura	
Italia	323,4		
Unione	328,1		
TAC	Non pertinente		

3. Limiti massimi di cattura per il nasello

a) Possibilità di pesca per il nasello (*Merluccius merluccius)* con attrezzi fissi (GNS, GND e GTR) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	GSA 1, 2, 5, 6 e 7 (HKE/GF1-7)
Spagna	49,1	Limite analitico di cattura	
Francia	122,2	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	0		
Unione	171,3	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1380/2013	
		Livello massimo di catture	

b) Possibilità di pesca per il nasello (*Merluccius merluccius*) con attrezzi fissi (GNS, GND e GTR) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	GSA 8, 9, 10 e 11 (HKE/GF8-11)
Spagna	0	Limite analitico di cattura	
Francia	0,2	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	261,5		
Unione	261,7	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1380/2013	
		Livello massimo di catture	

ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Mullus barbatus	MUT	Triglia di fango
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Parapenaeus longirostris	DPS	Gambero rosa mediterraneo
Sardina pilchardus	PIL	Sardina
Solea solea	SOL	Sogliola

1. Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

(a) Livello massimo di catture, espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)		Zona	acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM
	Engraulis encrasicolus (ANE/GF1718)	*Sardina pilchardus* (PIL/GF1718)		
Italia	15 733,7	8 962,549	Numero massimo di catture	
Croazia	10 608,3	36 267,45		
Slovenia	111	189		
Unione	26 453	45 419		
TAC	Non pertinente			

(b) Capacità massima della flotta di pescherecci da traino e di pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva di piccoli pelagici

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Croazia	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM, OTM e PS	187	64 655	14 065

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Slovenia (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritti sia nel registro nazionale che nel registro CGPM nel 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di pescherecci e in termini di stazza lorda (GT), tonnellate di stazza lorda (TSL) e kW.

2. Stock demersali - GSA 17 e 18

a) Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di rete da traino e segmento di flotta per la pesca di stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)

					Giorni di pesca 2025		
Tipo di attrezzo	Zona geografica	Stock interessati	Lunghezza fuori tutto dei pescherecci	Codice del gruppo di sforzo	ITALIA	CROAZIA	SLOVENIA
Reti da traino (OTB)	GSA 17 e 18	triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	2 880	9 557	(*)
			≥ 12 m e < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	64 737	22 266	(*)
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	5 672	1 999	(*)
Sfogliare (TBB)	GSA 17	Sogliola	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	194	0	0
			≥ 12 m e < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR2	3 635	0	0
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	3 614	0	0

(*) La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno, conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

b) Capacità massima della flotta di + strascico e di pescherecci a sfogliara autorizzati a pescare stock demersali

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Croazia	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italia	OTB e TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenia (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che praticano la pesca con reti da traino (OTB) e per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c), della raccomandazione CGPM/43/2019/5. La capacità di pesca della flotta attiva operante con reti da traino (OTB) non può aumentare di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.

ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare specie demersali e gamberi di profondità.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Parapenaeus longirostris	DPS	Gambero rosa mediterraneo
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Gambero rosso
Aristeus antennatus	ARA	Gambero viola

1. Stock demersali

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Cipro	OTB	1	265	105
Spagna	OTB	1	100	118
Italia	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Livello massimo dello sforzo di pesca (in numero giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello (*Merluccius merluccius*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro	Attrezzo	Lunghezza del peschereccio	Codice del gruppo di sforzo	Giorni di pesca 2025
Cipro	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	51
Italia	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	90
Italia	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	188
Italia	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	19 366
Italia	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	3 657
Malta	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	338
Malta	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	165

c) Livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero rosa mediterraneo *Parapenaeus longirostris*	Zona:	GSA 12, 13, 14, 15 e 16 (DPS/GF12-16)
Cipro	1	Limite analitico di cattura	
Italia	2 020		
Malta	5		
Unione	2 026		
TAC	Non pertinente		

2. Gamberi di profondità

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Cipro	OTB	1	265	105
Spagna	OTB	2	440,56	218,78
Italia	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 12, 13, 14, 15 e 16 (ARS/GF12-16)
Spagna	0,9	Limite analitico di cattura	
Italia	818,4		
Cipro	0		
Malta	34,7		
Unione	854		
TAC	Non pertinente		

c) Livello massimo delle catture di gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 12, 13, 14, 15 e 16 (ARA/GF12-16)
Spagna	0,9	Limite precauzionale di cattura	
Italia	94,8		
Cipro	0		
Malta	1,8		
Unione	98		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO E NEL MARE DI LEVANTE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Gambero rosso
Aristeus antennatus	ARA	Gambero viola

1. Mar Ionio

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Grecia	OTB	240	69 281	23 101
Italia	OTB	291	72 383	16 853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 19, 20 e 21 (ARS/GF19-21)
Grecia	32,3	Limite analitico di cattura	
Italia	294,4		
Malta	43,3		
Unione	370		
TAC	Non pertinente		

c) Livello massimo delle catture di gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 19, 20 e 21 (ARA/GF19-21)
Grecia	14,3	Limite analitico di cattura	
Italia	235,7		
Malta	0		
Unione	250		
TAC	Non pertinente		

2. Mare di Levante

a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espressa in numero di pescherecci, kW e GT

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Cipro	OTB	6	2 048	618
Italia	OTB	34	15 345	5 542

b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero rosso *Aristaeomorpha foliacea*	Zona:	GSA 24, 25, 26 e 27 (ARS/GF24-27)
Italia	45,1	Limite precauzionale di cattura	
Cipro	10,9		
Unione	56		
TAC	Non pertinente		

c) Livello massimo delle catture di gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola *Aristeus antennatus*	Zona:	GSA 24, 25, 26 e 27 (ARA/GF24-27)
Italia	9,4	Limite precauzionale di cattura	
Cipro	5,6		
Unione	15		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO VIII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

a) Livello massimo delle catture effettuate con palangari e lenze a mano, espresso in tonnellate di peso vivo

Specie	Occhialone *Pagellus bogaraveo*	Zona:	acque dell'Unione nel Mare di Alborán - GSA 1, 2 e 3 (SBR/GF1-3)
Spagna	20,83	Livello massimo di catture	
Unione	20,83		
TAC	Non pertinente		

b) Numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca nel Mare di Alborán (GSA 1, 2 e 3)

Stato membro	Occhialone nelle GSA 1, 2 e 3
Spagna	82

ALLEGATO IX

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo, per stock, e se del caso le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato

Specie	Spratto *Sprattus sprattus*	Zona:	acque dell'Unione nel Mar Nero – GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50	TAC analitico	
Romania	3 442,50	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	11 475		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Rombo chiodato *Scophthalmus maximus*	Zona:	acque dell'Unione nel Mar Nero – GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulgaria	90,26	TAC analitico	
Romania	93,09	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	183,35 (*)		
TAC	890	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2025 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.